

MODALITA' DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANE, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N 34/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N 77/2020

1. La Regione Campania, fatta salva l'integrale presa d'atto, con DGR n. 642 del 29.12.2020, delle linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, Allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020 (pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020) di seguito denominate "linee guida", ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis del D L 19 maggio 2020, n 34, come convertito dalla L 17 luglio 2020, n 77, col presente atto dirigenziale ne definisce le modalità attuative sul territorio campano, come di seguito esposto.

2. Il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31.12.2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita, e relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli con concessione decennale.

3. Anche in considerazione delle particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il Comune, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul proprio sito istituzionale, provvede a comunicare l'avvio del procedimento di rinnovo, ai sensi dell'art. 8 della L 241/1990, a ciascun titolare dell'azienda intestataria di concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea.

4. Visto il punto 11 delle "linee guida", ai sensi del comma 3 dell'art. 54 "Commercio su posteggi" della LR n. 7 del 21 aprile 2020, come modificata con la LR n. 11 del 24 giugno 2020 e con l'art. 33 della LR n. 38 del 29 dicembre 2020, la concessione è rinnovata previa verifica dei requisiti di cui all'art. 7 della LR 7/2020.

5. In esito all'avvio del procedimento il titolare dell'azienda intestataria di concessione comunica all'ente preposto, secondo il modello allegato, i dati necessari per consentire l'istruttoria del provvedimento.

6. In merito alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva, di cui alle "linee guida", ciascun titolare di azienda intestataria di concessione si impegna, ove non posseduta, a garantire la suddetta regolarità entro il 30 giugno 2021 e comunque non oltre il termine di cui all'art. 53 comma 3 bis della LR 7/2020, come modificata dalla legge regionale n. 11 del 24 giugno 2020 e dall'art. 33 della LR n. 38 del 29 dicembre 2020, fissato al 1/1/2023, dando contestualmente evidenza di avere avviato presso l'INPS la pratica di rateizzazione del debito contributivo.

7. In attuazione del punto 14 delle "linee guida", il termine di conclusione dei procedimenti è differito per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dal 31/12/2020, per il rilascio delle concessioni rinnovate, quindi fino al 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione dei procedimenti stessi.

8. Qualora la titolarità dell'azienda intestataria della concessione è in capo a un'impresa individuale oppure a una società di persone e, alla data di avvio del procedimento, ricorrono una o più gravi e comprovate cause di impedimento all'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, come individuate al punto 4 delle linee guida, il titolare presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la

quale specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il 30 giugno 2021 e comunque non oltre quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa. In caso di società di persone, le suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci. Il Comune verifica l'avvenuta iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva, e qualora la stessa non sia avvenuta, procede alla revoca del titolo abilitativo.

9. Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria delle concessioni, può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo di cui al punto 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2021. A partire dal 1° luglio 2021 il Comune effettua le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e, in caso di mancata iscrizione quale impresa attiva, non procede al rinnovo della concessione.

10. Entro il termine del 30 giugno 2021, a meno dei casi espressamente previsti, i Comuni effettuano le prescritte verifiche e, in esito al procedimento, rilasciano il nuovo titolo con scadenza il 31 dicembre 2032, sul quale sono riportati gli estremi del titolo precedente e la precisazione che trattasi di rinnovo ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020. Le presenze maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione, sono trasferite sul nuovo titolo, con le modalità definite dalla vigente disciplina di settore. Contestualmente al rilascio dei nuovi titoli abilitativi, sono ritirati nella loro versione originale i titoli scaduti, a cura degli uffici che hanno provveduto al rinnovo degli stessi.

11. Qualora, all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione e provvede al ritiro dei medesimi.